

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 337/10<sup>n</sup>

3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20317 del 02-05-2018

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 136 della seduta del 26/04/2018.

Oggetto: Disegno di legge: "Modifiche alla Legge Regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii."

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) **IL PRESIDENTE**

Dirigente/i Generale/i: **IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Dott.ssa Sonia TALLARICO**

Dirigente/i Settore/i: **Il Dirigente**  
**Dr.ssa Consolata Loddo**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X
8	Francesco ROSSI	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.  
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
\_\_\_\_\_ timbro e firma **IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**  
(Dott. Filippo De Cello)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 34, lett. g, e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta Regionale;

**VISTA** la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 ( Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale);

**RITENUTO** che la Legge Regionale n. 28/2010 avente ad oggetto: "*Norme in materia di sport nella Regione Calabria*" necessita di modifiche, in particolare di alcuni articoli la cui applicazione tende a produrre ostacolo e ritardo al procedimento amministrativo, nella formulazione di cui all'allegato A;

**CONSIDERATO:**

-che con nota prot. n. 67579 del 23/02/2018 è stata trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura la proposta di modifica della legge n. 28/2010 da parte del Settore Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio;

-che con nota prot. n. 7193 del 27/02/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura ha trasmesso la suddetta proposta di modifica al Dipartimento Presidenza- Settore Legislativo, richiedendo attività di supporto in merito per la relativa attuazione e approvazione;

**PRESO ATTO:**

-che le modifiche proposte riguardano sia le norme relative alle Attività Sportive Dilettantistiche che le norme afferenti alle Manifestazioni Sportive;

- che occorre, in particolare, procedere alla modifica dell'art. 14, co.2, per quanto attiene ai termini di scadenza stabiliti dalla vigente legge regionale (30 aprile- 31 dicembre) che non coincidono con le scadenze tecniche imposte dal bilancio e dispone una doppia scadenza in ragione del bilancio societario che appare superflua, causando un inutile aggravio del procedimento;

-che occorre di conseguenza/per l'effetto modificare l'art. 14, co.3, al fine di disporre che "*La Regione approva annualmente entro il 31 luglio una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse*" con riferimento alle Attività Sportive Dilettantistiche;

- che devono essere modificati anche i co. 4-5 dell'art. 15, prevedendo una sola scadenza annuale e relativi alle Manifestazioni Sportive, disponendo che "*Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno*" e che "*La Regione predispone annualmente entro il 30 settembre, una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse*";

- che occorre, altresì, sia nell'art. 14, co.1, che nell'art. 15, co.1 tra i soggetti beneficiari eliminare le "*Società sportive*" poiché nello statuto del Coni è stabilito che vi è l'obbligo della previsione di adeguamento dello statuto da "*Società Sportive*" ad "*Associazioni Sportive Dilettantistiche*" per ottenere il riconoscimento e la relativa iscrizione al Registro;

**RITENUTO**, pertanto, necessario presentare al Consiglio Regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge di cui all' allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante " Modifiche alla L.R. n. 28/2010";

**EVIDENZIATO** che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore Legislativo;

**VISTO** gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione;

**PRESO ATTO:**

-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;


-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** del Presidente della Giunta Regionale a voti unanimi,

**DELIBERA**

- 1.- di approvare le modifiche alla L.n. 28/2010, così come enucleate nell'allegato al presente atto;
- 2.- presentare al Consiglio Regionale il disegno di legge recante " Modifiche Legge Regionale n. 28/2010", di cui all'Allegato A, unitamente alla relazione tecnica di cui all'allegato B, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3.- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lett.g) e 39 dello Statuto della regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio Regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- 4.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~02 MAG 2018~~ al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

**Disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria)"**

**Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28)*

1. L'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole <<società sportive dilettantistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ciascun anno.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ciascun anno.>>.

**Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28)*

1. L'articolo 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole <<società sportive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

b) nel comma 2, dopo la parola <<organizzati>> sono inserite le seguenti: <<da Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le istanze di concessione di contributi ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento della Giunta Regionale.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ciascun anno.>>.

**Articolo 3**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2011 ("Regolamento regionale relativo alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28") è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche dello sport.

**Articolo 4**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Articolo 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE  
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**

**Modifiche Legge Regionale n. 28/2010 "Norme in materia di sport nella Regione Calabria"**

**Tipologia della proposta di legge:**

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

*Nel 2010 veniva approvata la Legge Regionale n. 28 del 22 novembre per favorire e riconoscere la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, potenziamento di strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.*

*In particolare la legge ha riconosciuto a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica nonché per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale che la Regione disponesse la concessione di contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte delle federazioni o enti di appartenenza.*

*Dalla data di entrata in vigore della L.R. 28/2010, ad oggi, sono state molteplici le domande di richieste di contributo presentate per attività e manifestazioni sportive dilettantistiche.*

*La legge ha sempre avuto una dotazione finanziaria che fino ad ora ha cercato di soddisfare seppur parzialmente le richieste presentate che, tuttavia, sembrano aumentare ogni anno di numero ed importo.*

*Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali a valere sulla L.R. 28/2010.*

*Nell'anno 2016 sono state finanziate 47 associazioni sportive e nell'anno 2017 ben 135 tra associazioni e comitati. Da questo dato appare evidente il notevole incremento dei contributi erogati che sono quasi triplicati.*

*Il sostegno alle attività e manifestazioni sportive ha contribuito negli anni a rafforzare e promuovere l'immagine della Calabria attraendo sul territorio flussi di partecipanti e tecnici addetti del settore provenienti non solo dall'Italia ma anche da diverse parti del mondo..*

**Obiettivi della Proposta di Legge:**

*L'obiettivo dell'attuale proposta di modifica della legge sia per quanto riguarda l'art. 14 che per l'art.15 ha lo scopo di riconoscere un'unica scadenza per la presentazione ultima delle richieste di contributo, atteso che la legge, così come formulata, prevedeva per quanto riguarda gli interventi*



concernenti l'attività sportiva una doppia scadenza delle richieste di contributo, mal conciliandosi tale previsione con le scadenze e i tempi tecnici imposti dal Bilancio Regionale.

Finalità della modifica che si intende proporre è adeguare i termini di scadenza stabiliti dalla vigente legge regionale (30 aprile - 31 dicembre) al fine di migliorare l'attività amministrativa del Settore competente in chiave di efficienza e semplificazione, definendo altresì una graduatoria unica e non più assoggettata al bilancio sociale solare o statutario delle società richiedenti il contributo. Stessa cosa dicasi per gli interventi concernenti le manifestazioni sportive prevedendo una graduatoria unica e adeguando i termini di scadenza che con la vigente legge regionale (31 luglio-31 gennaio) mal si conciliano con le scadenze tecniche imposte dal bilancio ed eliminando altresì l'obbligo di presentazione 90gg prima che comportava lungaggini nella valutazione e redazione delle graduatorie che si protraevano lungo tutto l'arco dell'anno.

Occorre altresì prevedere tra i soggetti beneficiari le Associazioni Sportive dilettantistiche ed eliminare le società sportive che non possono ottenere il riconoscimento e la relativa iscrizione al registro Coni, elemento obbligatorio per accedere ai benefici di cui agli artt. 14 e 15.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta Regionale.

Si intende, infatti, in primis, diffondere la cultura sportiva e nello stesso tempo il benessere dei cittadini attraverso uno stile di vita salutare e nello stesso tempo favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo ad aumentare la produttività e rafforzare la coesione economica e sociale del territorio, attraverso il sostegno all'attività di Associazioni, Federazioni ed altre Istituzioni riconosciute dal Coni (in Calabria pari a FS 44, DSA 19, EPS 15, CIP 1, ASD 4000 circa). Si intende, altresì, promuovere i flussi del cosiddetto "turismo sportivo" incentivando manifestazioni di elevato livello tecnico-sportivo e di richiamo come ad esempio i ritiri ed allenamenti delle Nazionali di varie specialità sportive, gli eventi a carattere nazionale ed internazionali con testimonial sportivi di eccezione, stages giovanili, etc.... con l'intento di proiettare il territorio fuori dai confini regionali, attraverso un'immagine attiva e positiva come quella che lo sport attrae a sé non solo in termini di valorizzazione del territorio ma anche per potenziali investimenti futuri.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I beneficiari della norma sono le Società Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti Promozione Sportiva, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche, riconosciute dal Coni, così come previsto dagli art. 14-15 della medesima legge.

La legge non contempla le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che con la presente proposta di modifica, vengono inserite al pari delle altre già indicate; vengono, altresì, eliminate le società sportive per quanto sopra esposto..

#### Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.



SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 14,co.1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo sostituisce le Società Sportive Dilettantistiche con le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 14,co.2	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regola i tempi di presentazione delle istanze riferite all'anno sportivo precedente. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, stabilendo che la data di presentazione decorre dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno.
Articolo 14, co. 3	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno venga approvata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo di cui al comma 1.
Articolo 15, co.1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo sostituisce le Società Sportive con le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 15, co.2	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo inserisce tra i soggetti ammessi a contributo anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 15.co.4	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regola le modalità di presentazione delle istanze. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento della Giunta Regionale.
Articolo 15, co.5	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun anno venga approvata una graduatoria unica delle istanze ammesse a contributo di cui ai commi 1 e 2

Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2017
Articolo 14 commi 1,2, 3	_____	
	_____	
	_____	
Articolo 15 commi 1,2,4,5	Spesa in conto capitale	
	_____	
	_____	
	_____	
	_____	
	Norma finanziaria (Tabella B)	
	_____	

Istruzione, Cui

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
06	01	Norme in materia di sport nella regione Calabria	€420.000,00	€350.000,00	€250.000,00	Cap.U 52020111
		Totale	€420.000,00	€350.000,00	€250.000,00	

- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica.



### Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

#### 1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

##### 1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. \_\_\_\_\_

##### 1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. \_\_\_\_\_

##### 1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. \_\_\_\_\_

##### 1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. \_\_\_\_\_

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

**2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**



- Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno \_\_\_\_\_
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_

**2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore Il Dirigente  
Dr.ssa Consolida

Il Direttore Generale IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott.ssa Sonia TALLARICO

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Celto)